

Scadenzario n. 4/8



FISCALE	CHI	COSA
11 aprile		<p>BLOCCO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE - Proroga scadenze del 30 e 31 marzo</p> <p>Slittano di 10 giorni gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo 2022.</p> <p>Lo prevede il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 01.04.2022 con cui si è preso atto del malfunzionamento dei servizi dell'Agenzia negli ultimi due giorni di marzo. Sarà inoltre consentito caricare entro il 10 aprile i crediti delle comunicazioni sui bonus edilizi inviati entro il 5 aprile.</p> <p>Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 30 e 31 marzo 2022 riguardanti adempimenti nei confronti dell'erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro l'11 aprile 2022.</p>
FISCALE	CHI	COSA
15 aprile		<p>IVA - Fatturazione differita mese precedente</p> <p>I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si</p>

		riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
FISCALE	CHI	COSA
17 aprile	<p>Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, • venditori porta a porta , • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, • assegnisti e dottorandi di ricerca, • soci-amministratori di società per i quali sussiste l'obbligo contributivo . 	<p>INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA - Versamento</p> <p>Adempimento: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.</p> <p>Modalità: il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.</p> <p>CAUSALE CONTRIBUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. • C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

FISCALE	CHI	COSA
18 aprile	Datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS)	<p>INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti</p> <p>Adempimento: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.</p> <p>Modalità: Tramite il Modello di pagamento unificato F24</p>
FISCALE	CHI	COSA
19 aprile		<p>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</p> <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo.</p> <p><i>La scadenza ordinaria del 16 aprile cade di sabato e il lunedì successivo è festivo, pertanto il termine slitta a martedì 19 aprile 2022.</i></p>
FISCALE	CHI	COSA
19 aprile		<p>IVA - Versamento rata saldo Iva 2021</p> <p>I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativo al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2022, devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione "Erario" i</p>

		<p>seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice tributo 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale • codice tributo 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6); • l'anno di riferimento "2021"; • l'importo del saldo IVA dovuto. <p><i>La scadenza ordinaria del 16 aprile cade di sabato e il lunedì successivo è festivo, pertanto il termine slitta a martedì 19 aprile 2022.</i></p>
FISCALE	CHI	COSA
19 aprile		<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</p> <p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle

		<p>d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p><i>La scadenza ordinaria del 16 aprile cade di sabato e il lunedì successivo è festivo, pertanto il termine slitta a martedì 19 aprile 2022.</i></p>
FISCALE	CHI	COSA
19 aprile		<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute</p> <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <p>Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di</p>

collaborazione a progetto, su rendite AVS:

- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1002 emolumenti arretrati
- 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su **indennità di cessazione del rapporto di agenzia**, su **redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale**, su **redditi di lavoro autonomo**, su **provvigioni** (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

- 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l'esercizio di arti e professioni

Per le ritenute alla fonte su **interessi e redditi di capitale vari** corrisposti o maturati nel mese precedente:

- 1025 obbligazioni e titoli simili
- 1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
- 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
- 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
- 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Per le ritenute alla fonte su **redditi di capitale diversi** corrisposti o maturati:

- 1024 proventi indicati sulle cambiali
- 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi

Per le ritenute alla fonte su **premi e vincite** corrisposti o maturati nel mese precedente:

- 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
- 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
- 1048 altre vincite e premi

Per le ritenute alla fonte sui **pignoramenti presso terzi**:

- 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

Per le ritenute alla fonte su **redditi derivanti da riscatti di polizze vita** corrisposti nel mese precedente:

- 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

Per ritenute alla fonte su **contributi, indennità e premi vari** corrisposti nel mese precedente:

- 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici

- 1051 premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise
- 1052 indennità di esproprio

Per le ritenute alla fonte su **cessione titoli e valute** corrisposti o maturati:

- 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli simili
- 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere

Per l'**addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti** e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

- 3848 addizionale comunale Irpef – saldo
- 3802 addizionale regionale Irpef

Per l'**addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options** trattenuta dal sostituto d'imposta:

- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1601 retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
- 1901 retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
- 1920 retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
- 1301 retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive

		<p>e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.</p> <p><i>La scadenza ordinaria del 16 aprile cade di sabato e il lunedì successivo è festivo, pertanto il termine slitta a martedì 19 aprile 2022.</i></p>
FISCALE	CHI	COSA
29 aprile		<p>BONUS EDILIZI - Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura</p> <p>rasmissione della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi per le spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>La proroga è stata prevista dall'art. 10-<i>quater</i> del Decreto Sostegni ter convertito in legge.</p> <p>ATTENZIONE: In data 12 aprile 2022 la Camera ha votato la questione di fiducia, sull'approvazione del DDL di conversione del DL n 17/2022. Si segnala una possibile nuova proroga per le opzioni dei bonus edilizi dei soggetti IRES e partite IVA. In particolare, si legge che <i>“i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere”</i> le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15</p>

ottobre 2022. La proroga quindi non dovrebbe riguardare:

- **condomini,**
- **società semplici,**
- **persone fisiche senza Partita IVA.**

Chi deve effettuare l'invio

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:

- **dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;**
- **esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.**

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

- **dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;**
- **dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.**

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate

		<p>residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità; <p>esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.</p>
FISCALE	CHI	COSA
30 aprile	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p>CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente</p> <p>Adempimento: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie</p>

		<p>stagionali e per situazioni temporanee di mercato.</p> <p>DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .</p> <p>Modalità: procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, • la presumibile durata, • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. <p>Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>
FISCALE	CHI	COSA
30 aprile	Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.	<p>INVIO UNIEMENS dati mese precedente</p> <p>Adempimento: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.</p> <p>ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p>Modalità: Via telematica sul sito dell'Inps.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 aprile	<p>I Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro domestici, • aziende individuali artigiane senza dipendenti, • società cooperative, e • ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, comprese le imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini. 	<p>LIBRO UNICO LAVORO - Compilazione/stampa</p> <p>Adempimento: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.</p> <p>Modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l'autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall'Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici oppure 2. elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. <p>ATTENZIONE Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro</p>

ds

	devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
--	--